

Torino alla Tipografia G. Favale e C. via Bertola, n. 11. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno privilegio col 1° e col 16 di ogni mese. — Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

DEL REGNO D'ITALIA

TORINO, Mercoledì 30 Ottobre

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Torino, Provincie del Regno, Estero.

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Stati Anz. del Nord, Stati Anz. del Sud, Rendiconti del Parlamento, Inghilterra, Svizzera, Belgia, Stati Romani.

Table titled 'OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE' with columns for Date, Barometro, Termometro, Vento, etc. Data for 29 October.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 29 OTTOBRE 1861. Reazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio a S. M. la Majestà del 20 ottobre 1861.

Fra i provvedimenti imperiosamente richiesti dal nuovo stato di cose inaugurato colla felice unione delle diverse Provincie Italiane in un sol Regno, l'ordinamento di un sistema uniforme per la fabbricazione monetaria fa tutte le speranze dello Stato è certamente urgentissimo.

Questo servizio, ch'era sotto i cessati Governi regolato ad appalto nelle Antiche Provincie, ed economia nelle Zecche di Milano e di Firenze, col sistema misto in quelle di Napoli, non potrebbe ora ulteriormente ordinarsi nelle condizioni medesime, senza incontrare serie difficoltà e produrre gravi inconvenienti.

Per recare nelle operazioni della monetazione quella regolarità d'esecuzione, che è impossibile ottenere senza unità di concetto nelle disposizioni di sorveglianza e di direzione amministrativa, era necessario dei due sistemi sovvenzionati preceggere quello, che, tornando di minore aggravio all'Erario, offriva la maggiore probabilità di vantaggio al commercio delle materie preziose.

Questi requisiti trovandosi riuniti nel sistema d'appalto a concorso pubblico, il riferente non esita a proporre a V. M., avendo a tal uopo preparato l'unito schema di Decreto che si onora di rassegnare alla Vostra Reale Firma.

Il Ministro F. CORDOVA.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio, per volontà della Nazione

Visto l'art. 23 della Legge 13 novembre 1859, num. 3741.

Misto il R. Decreto 2 maggio 1861, num. 40.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La fabbricazione delle monete d'oro e d'argento sarà eseguita in tutte le zecche dello Stato col sistema d'appalto a segreto di pubblico concorso.

Art. 2. Il predetto nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio è autorizzato alla compilazione del relativo Quadro d'oneri.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 ottobre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

IL MINISTRO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Visto il R. Decreto del 20 ottobre 1861;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Ordina quanto segue:

Art. 1. Sono aperte le proposte per assumere l'impresa della fabbricazione delle monete d'oro e d'argento nelle zecche dello Stato, conformemente alle leggi in vigore.

Art. 2. Tali proposte non saranno ricevute se gli offerenti non giustificano, all'atto della presentazione, di avere depositato in alcuna delle Casse del Tesoro la somma di lire 10,000 in numerario od in effetti pubblici dello Stato per garanzia dell'impegno che intendono assumere in ordine alla stipulazione del contratto d'appalto. Questo deposito verrà restituito agli offerenti dopo seguita la deliberazione della Commissione, di cui all'art. 8 del presente Decreto, salva la somma versata dal deliberatario, al ricuperamento della quale non avrà questi diritto se non dopo adempita la condizione, di cui al seguente art. 10.

Art. 3. Le offerte non potranno essere prese in considerazione ove non siano conformi alle prescrizioni dell'unito quadro d'oneri, un esemplare del quale rimarrà depositato ed ostensibile per i richiedenti nel Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 4. La presentazione delle offerte avrà luogo mediante scheda sigillata portante nella sopraccarta il nome, cognome e domicilio in Torino dell'offerente.

Art. 5. Le offerte dovranno essere fatte sul prezzo di cadun chilogramma d'oro 1000 e di cadun chilogramma d'argento 100, giusta il modulo annesso al detto quadro d'oneri; e gli offerenti s'intenderanno sottoposti alla norme ed ai doveri dello stesso Capitolato specificati, comunque non ne abbiano fatta espressa menzione nella scheda.

Art. 6. Le offerte saranno ricevute nel Ministero suddetto da un impiegato a ciò destinato dal presente giorno sino al 30 novembre 1861.

Sarà esteso verbale delle offerte presentate, il quale verrà chiuso alle ore quattro pomeridiane del giorno 30 novembre 1861 e firmato dal Segretario generale del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ogni offerta fatta dopo quel giorno ed ora non sarà più attendibile.

Art. 7. Nel giorno successivo a quello della chiusura del verbale, le schede saranno aperte alla presenza del Presidente della R. Corte dei Conti, del Segretario generale del Ministero delle Finanze e di quello del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Del risultato delle offerte sarà pure esteso verbale da un ufficiale del Ministero e firmato dai tre componenti la Commissione.

A questa operazione potranno assistere le persone che avranno presentato le offerte.

Art. 8. La Commissione anzidetta procederà in seduta segreta all'esame delle offerte ammissibili, e dichiarerà quale fra esse sia accettata, salva l'approvazione del Ministro, a termini del disposto dall'art. 42 del suddetto quadro d'oneri.

Art. 9. Il termine utile per migliorare il prezzo del deliberatario, mediante offerta d'un aumento non minore del quinto sul prezzo che sarà risultato migliore ed accettato dalla Commissione, oltre quello stabilito in minimo dall'art. 23 del quadro d'oneri, scadrà alle ore quattro pom. del giorno 3 dicembre 1861.

A tale offerta sono applicabili tutte le disposizioni e formalità, di cui ai precedenti articoli 2, 6, 7 e 8.

Art. 10. Il deliberatario dovrà, entro il termine di giorni otto da quello in cui sarà seguita l'approvazione del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, avere depositato nel Tesoro dello Stato la somma di lire 50000 (lire cinquemila), a titolo di garanzia, giusta quanto è stabilito dall'art. 41 del menzionato quadro d'oneri. Ove egli manchi a questa condizione, perderà il diritto alla restituzione del deposito, di cui sopra all'art. 2.

Torino, addì 21 ottobre 1861.

Il Ministro F. CORDOVA.

CAPITOLATO

per l'appalto della fabbricazione delle monete.

PARTE I. — Della fabbricazione monetaria.

Art. 1. La fabbricazione delle monete d'oro e d'argento sarà eseguita col mezzo d'appalto nelle Zecche dello Stato, secondo il presente Capitolato.

Art. 2. L'Appaltatore dovrà, presso ciascuna Zecca e per tutte le operazioni della fabbricazione monetaria, e del cambio delle materie d'oro e d'argento, essere rappresentato da un Delegato fornito dei necessari requisiti e munito di speciale procura.

La scelta dei Delegati sarà per mezzo dei rispettivi Direttori delle Zecche sottoposta all'approvazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 3. L'Appaltatore risponderà non solo pel fatto proprio, ma anche per quello dei suoi delegati, commessi, operai ed ogni altro suo dipendente.

Art. 4. Sarà in obbligo dell'Appaltatore fornire i fondi occorrenti per il cambio delle paste.

Art. 5. Gli Uffici dell'appalto dipenderanno, per quanto concerne il pubblico servizio, dalle istruzioni del Ministero e dagli ufficiali che saranno da esso delegati, i quali avranno libero accesso in tutti i siti addetti all'appalto.

Art. 6. La durata dell'appalto sarà d'anni 12 a cominciare dal 1° gennaio 1862.

In caso di morte dell'imprenditore, sarà in facoltà del Governo di scegliere il contratto.

Art. 7. La fabbricazione delle monete d'oro e d'argento sarà alimentata dalle materie che saranno presentate al cambio; sia dai particolari, sia dallo Stato, sia dall'imprenditore medesimo.

Art. 8. I portatori di materie non andranno soggetti fuorché alla ritenenza fatta per spese di fabbricazione, di affinazione e pagamento, se ne è il caso, a norma dell'annessa Tariffa (Allegato N. 1). Quando le materie portate al cambio da uno stesso individuo saranno di titoli diversi, sarà stabilita una media per la riscossione del diritto d'affinazione.

Art. 9. In caso di contestazione sul titolo fra l'Appaltatore ed il portatore della materia, deciderà il saggio da eseguirsi dall'Ufficio centrale dei saggi dipendente dal Ministero.

Art. 10. Durante l'orario stabilito per le Direzioni delle Zecche, resterà in ciascuna delle medesime, continuamente aperto il cambio ai portatori di paste. L'imprenditore o chi per esso, dovrà accertare il valore di ciascuna partita e corrispondere l'equivalente in moneta.

Art. 11. Le materie saranno ricevute in presenza del Verificatore incaricato dell'Ufficio di Risconto e dal medesimo iscritte a carico dell'appalto.

Art. 12. Presso ciascun Ufficio del cambio sarà stabilita una cassa a due chiavi, una delle chiavi sarà tenuta dall'Appaltatore e l'altra dal Verificatore.

In tal cassa saranno rinchiusi:

1. Le materie d'oro e d'argento ricevute al cambio, quando esse siano in quantità troppo considerevole per essere poste immediatamente in corso di lavorazione;

2. Le specie fabbricate e destinate al pagamento delle paste;

3. Tutte le somme riscosse per conto del Governo e derivanti dai proventi di Zecca.

Art. 13. L'imprenditore è responsabile delle materie e specie versate al cambio e rinchiusa nella cassa a due chiavi.

Art. 14. L'Appaltatore non potrà fabbricare che le materie, di cui si è fatto formale caricamento sui registri del cambio.

Art. 15. Tutte le materie presentate al cambio dovranno essere convertite in monete nazionali.

Art. 16. Le monete a fabbricarsi, secondo il presente Capitolato, s'intendono quelle d'oro e d'argento decimali, giusta le leggi in vigore.

Il Ministero, a seconda del bisogno del servizio, determinerà la quantità a fabbricarsi di ciascuna specie in oro.

Quanto all'argento, l'imprenditore sarà tenuto a fabbricare in spezzati il 20° dell'ammontare della fabbricazione del pezzo da L. 5, nella proporzione che per ciascuna specie dal Ministero sarà stabilita.

Nel caso in cui occorresse far contare una data quantità di spezzati in argento superiore al 20° del pezzo da L. 5, sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo, di cui nell'annessa Tariffa (Allegato 2), la quale per giorno è servizio del pubblico, dovrà rimanere sempre ferma nell'Ufficio del Cambio.

Art. 17. Il peso, il titolo, le tolleranze e i diametri delle monete sono stabiliti dalla Legge.

Quanto però alla tolleranza sul titolo delle monete d'argento, essa sarà limitata a millesimi 2, tanto in più, quanto in meno, conformemente a quella stabilita dalla Legge per le monete in oro.

Art. 18. Il risconto e la sorveglianza della fabbricazione monetaria sono affidati agli Agenti del Governo.

Le monete perciò, che, per essere mal battute o difettose comunque, non saranno atte ad entrare in circolazione, saranno dai detti agenti scartate e difformate a spese dell'Appaltatore.

Art. 19. Le operazioni monetarie sulle materie acquistate dovranno essere eseguite nella Zecca in cui furono presentate al cambio, salvo il caso in cui, di consenso dell'imprenditore, fosse dal Ministero altrimenti disposto.

Art. 20. Le materie d'oro e d'argento a titolo inferiore al monetabile e quelle di dorato acquistate in una Zecca, in cui manchino le officine di affinazione e di partizione, potranno essere, a spesa, rischio e pericolo dell'Appaltatore, inviate in altre Zecche.

Le paste affinate torneranno in verghe alla Zecca d'origine.

Art. 21. Potrà il Governo trasferire in altri edifici gli stabilimenti monetari in tutto od in parte, senza indennità all'Appaltatore, purché lo avverta almeno sei mesi prima ed i nuovi edifici offrano al medesimo la stessa somma di vantaggi di quelli che sarà obbligato ad abbandonare.

Art. 22. Il Governo potrà egualmente restringere, senza indennità, il numero delle Zecche, durante sei mesi prima l'avviso all'Appaltatore ed acquistando a prezzo di stima gli oggetti di spettanza del medesimo, i quali non potessero essere trasportati e collocati in altre Zecche.

Art. 23. Il Governo concede all'imprenditore l'uso gratuito dei siti demaniali, che costituiscono attualmente i singoli edifici monetari, colle rispettive dipendenze per le operazioni monetarie.

L'Appaltatore non potrà mai disporre per altro servizio.

Sono però eccettuati, e rimangono a disposizione del Governo i siti ed alloggi occorrenti per gli Uffici e per gli impiegati delle Direzioni e per gli altri servizi indipendenti dalla fabbricazione monetaria.

Art. 24. Il Governo potrà inoltre a disposizione dell'imprenditore ed a titolo gratuito tutti gli strumenti, utensili, forni e macchine d'ogni specie di sua spettanza, che esistono negli stabilimenti monetari e di cui sarà richiesta l'Appaltatore.

I nuovi torchi monetari e gli altri oggetti provvisti dall'Appaltatore con l'annuenza del Ministero saranno, al termine dell'appalto, acquistati dal Governo a prezzo di perizia.

Art. 25. La consegna degli edifici, nonché delle macchine, degli utensili e degli altri oggetti nei medesimi esistenti sarà eseguita mediante inventario, descrizione e stima.

Art. 26. Nessuna modificazione potrà farsi dall'Appaltatore negli edifici, se prima non avrà ottenuta l'autorizzazione del Ministero.

Art. 27. Le riparazioni locative degli edifici, per quanto riguarda i siti di cui ha l'uso l'Appaltatore, sono a di lui carico.

Art. 28. Andranno a carico dell'Appaltatore tutte le riparazioni, riforme, ricostruzioni e surrogazioni degli apparecchi, forni, torchi ed altri meccanismi, mobili ed effetti propri del Governo e lasciati ad uso dell'appalto.

Art. 29. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese concernenti:

1. La fabbricazione dei conii, cuscinetti e ghiera, non che la riproduzione delle matrici e dei punzoni per la confezione dei conii e cuscinetti medesimi;

2. La verificaione, il pesamento, il traboccamento

e l'enumerazione tanto dei tondini, quanto dei pezzi contati, non che il loro collocamento nei sacchi od in rotoli, e trasporto al, nell'interno dello stabilimento, che dalle Zecche alle pubbliche Casse;

3. Tutte le altre operazioni accessorie, segualmente per ciò che riguarda il rame per alligazioni, le mercuri, i salati, il combustibile e l'affinazione per tutti i siti ad uso e per servizio dell'appalto, la provvista di utensili, macchine e qualunque altro oggetto, escluse solamente le bilancie, i pesi, i campioni, i registri e le stampe occorrenti per la contabilità ufficiale, che sono a carico del Governo.

Art. 30. Andranno a beneficio dell'Appaltatore i diritti per le spese di fabbricazione, affinamento e partizione, giusta la ritenenza a farsi al portatore di paste al cambio, in base dell'unita Tariffa (Allegato 1), la quale verrà per cura del Governo posta in armonia colle risultanze delle offerte fatte dal deliberatario del presente appalto.

Art. 31. L'Appaltatore si obbliga di adottare i progetti che Parte a la scelta indifferente per ottenere una perfetta fabbricazione.

Art. 32. L'Appaltatore si obbliga parimente ad osservare le leggi, i decreti e regolamenti, che sono o verranno posti in vigore sulla fabbricazione delle monete e le istruzioni che emaneranno dal Ministero per l'esecuzione del presente Capitolato, di cui dichiara aver preso conoscenza.

Art. 33. La contabilità e le scritture a tenore, sia dall'Appaltatore, sia dall'Ufficio di Risconto, saranno stabilite dal Ministero.

Art. 34. La monetazione in eroso-misto, in rame od in altro metallo o lega, è dal presente appalto eccettuata, per cui il Governo si riserva la facoltà di disporre all'uopo d'una delle Zecche dello Stato, a scelta del Ministero, e mediante il preavviso di tre mesi.

Art. 35. Fino a tanto che non vengano ultimata le fabbricazioni straordinarie attualmente in corso nelle Zecche di Milano e di Napoli, l'esercizio dell'impresa appo le dette due Zecche si limiterà al solo acquisto delle paste portate al cambio, le quali dovranno essere, a spese ed a rischio dell'Appaltatore, spedite ad altre Zecche dello Stato per essere convertite in monete.

Quanto però alla Zecca di Napoli, potendosi far uso delle macchine inservienti alla fabbricazione delle monete d'oro e d'argento, prima ancora che venga ultimata la coniazione del bronzo, l'Appaltatore, ove ne fosse richiesto dal Ministero, dovrà contare in detta Zecca le materie d'oro e d'argento, che sono portate a quell'Ufficio del Cambio.

Art. 36. L'Appaltatore dovrà conservare, per quanto è possibile il personale, finqui occupato appo le Zecche dello Stato.

PARTE 2. — Disposizioni diverse.

Art. 37. Non saranno accettate le offerte, se non saranno fatte da persone che godano di un credito corrispettivo all'importanza ed alla delicatezza dell'impresa.

Art. 38. L'appalto sarà concesso a chi presenterà un maggior aumento sul prezzo dell'oro e dell'argento, che resta fissato in minimi come segue, cioè:

L. 3155 50 (lire tremila quattrocento trentacinque centesimi cinquanta) per cadun chilogramma d'oro 1000;

L. 220 (lire duecento venti) per cadun chilogramma d'argento 1000;

Le offerte dovranno essere fatte in lire e ventisette di lire; non si potranno perciò proporre, né si terrà alcun conto delle frazioni intermedie a tali ventisette.

Art. 39. Se fra i concorrenti all'appalto succederà che lo stesso offerente non abbia offerto il prezzo più elevato per entrambi i metalli, la media proporzionale dei due prezzi servirà di norma per determinare chi è il deliberatario.

Art. 40. Le offerte dovranno essere conformi al modello qui annesso (Allegato 3).

Art. 41. L'Appaltatore darà una cauzione di lire cinquecento mila. Essa potrà essere somministrata o in fondi pubblici dello Stato o in denaro da versarsi nella Cassa dei Depositi presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, la quale in questo caso ne pagherà, sino alla restituzione, l'interesse, secondo il disposto dalla Legge.

Art. 42. L'aggiudicazione, per produrre i suoi effetti, dovrà essere approvata dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio; e se egli non l'approva, s'intenderà come non avvenuta.

Trascorsi dieci giorni da quello dell'aggiudicazione, senza che sia stata approvata, il deliberatario resterà sciolto da ogni impegno.

Art. 43. La spesa del contratto e delle relative copie occorrenti al Ministero ed alle Direzioni delle singole Zecche saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 44. Qualora l'Appaltatore manchi ad alcuna delle obbligazioni del contratto, sarà in facoltà del Ministero di far dichiarare sciolto l'appalto; ed in tal caso il medesimo potrà o rinnovarlo a rischio e spese dell'Appaltatore, ovvero continuare l'operazione per economia, pure a spese ed a conto dell'Appaltatore medesimo, salva sempre al Governo l'azione per il risarcimento dei danni.

L'appaltatore andrà inoltre soggetto, a titolo di penale, alla perdita della cauzione.

Art. 43. Le questioni che potessero sorgere sull'intelligenza del presente Capitolato e sua esecuzione saranno decise dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, salvo ricorso nei modi di ragione, il quale però non sospenderà l'esecuzione delle decisioni.

**Articolo addizionale.**  
Fino a tanto che non venga altrimenti disposto, l'appaltatore della fabbricazione monetaria sarà altresì incaricato della coniazione delle medaglie e di provvedere l'oro e l'argento al titolo stabilito e di cui nell'unità Tabella (Allegato 1).

L'appaltatore riscuoterà per conto del Governo i prezzi portati dalla legale Tariffa, e riceverà in compensazione la retribuzione fissata nella predetta Tabella.

Tutte le spese di coniazione e riparazione ai torchi saranno a carico dell'appaltatore.

È fatta facoltà al Governo di coniare, ad economia e per esperimento, medaglie e saggi di monete, come altresì di far uso dei torchi delle medaglie per far stampare le matrici, punzoni, conii ed altri lavori d'incisione che occorressero al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, tanto in servizio proprio, quanto per quello delle altre pubbliche Amministrazioni.

Il Ministro F. CORDOVA.

(Allegato N. 1).

**Tariffa delle ritenenze a farsi dalle R. Zeche per la fabbricazione delle monete e per l'affinazione e partimento dei metalli.**

Art. 1. La ritenenza per la fabbricazione delle monete sarà, sull'oro, per cadun chilogr. di fino . . .

Sull'argento, per cadun chilogr. di fino . . .

Per conseguenza il prezzo dell'oro e dell'argento da pagarsi ai portatori di paste sarà:

Per cadun chilogramma d'oro fino . . .

Id. d'argento fino . . .

Art. 2. La ritenenza per la sola affinazione dell'oro non misto con argento e dell'argento senza oro sarà:

1. Per l'oro senza argento ed inferiore al titolo di 898 millesimi, per cadun chilogramma della porzione affinabile . . . 5

2. Per l'argento senz'oro ed inferiore al titolo di 898 millesimi, per cadun chilogramma della porzione affinabile . . . 90

Art. 3. La ritenenza per l'affinazione ed il partimento dei dorati, ossia paste miste d'oro e di argento, sarà:

1. Per dorati contenenti più di 150 millesimi d'oro, per cadun chilogramma in lega . . . 5

2. Per dorati contenenti 150 millesimi d'oro o meno, per cadun chilogramma in lega . . . 1 50

N.B. I titoli delle materie preziose saranno espressi in millesimi ed in frazioni di millesimo, delle quali frazioni si terrà conto ai portatori di paste.

Non è obbligatoria la fusione dei lingotti di Zecca, potendosi i medesimi spezzare o perforare per verificarne il titolo.

Qualora però, d'accordo fra le parti, si dovesse procedere alla fusione di verghe nelle officine monetarie, la ritenenza per questa sola operazione non potrà eccedere, per cadun chilogramma di materia, centesimi 50.

(Allegato N. 2).

**Tariffa dei prezzi della fabbricazione straordinaria di spezzati in argento nelle Zeche dello Stato.**

Per ogni chilogr. di pezzi da L. 2 L. = 50

Id. da 1 " 1 " = 1

Id. da 0,50 " 2 " = 2

N.B. I prezzi, di cui sopra, devono pagarsi in soprappiù della spesa ordinaria di fabbricazione.

Gli spezzati devono essere fabbricati fra il termine d'un mese a decorrere dal giorno in cui ne è fatta richiesta colla contemporanea consegna del materiale, per cui sarà rilasciato dall'appaltatore un Buono di Zecca.

(Allegato N. 3).

**Modulo della sottomissione.**

Dichiaro io sottoscritto di eseguire il Capitolato per l'appalto della fabbricazione monetaria nelle Zeche del Regno d'Italia, pubblicato dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio; ed offero per pagamento dell'oro e dell'argento fini, il prezzo di cui infra, cioè:

Per cadun chilogramma d'oro fino L. . .

Id. d'argento fino " . . .

Torino, il . . .

(Allegato N. 4).

**Tabella per il prezzo delle medaglie coniate nelle Zeche dello Stato, che verrà corrisposto all'appaltatore della fabbricazione monetaria.**

In oro del titolo di 916 milles., per chilogr. L. 3330

In argento id. 950 id. id. = 250

In rame del diam. di 118 mill. per cad. pezzo = 18

Id. 165 " " " = 15

Id. 160 " " " = 12

Id. 95 " " " = 9

Id. 90 " " " = 7

Id. 85 " " " = 5

Id. 80 " " " = 4

Id. 75 " " " = 3 50

Id. 70 " " " = 3

Id. 65 " " " = 2 50

Id. 60 " " " = 2

Id. 55 " " " = 1 50

Id. 50 " " " = 1

Id. 45 " " " = 80

Id. 40 " " " = 70

Id. 35 " " " = 60

Id. 30 " " " = 50

Id. 25 " " " = 40

Id. 20 " " " = 30

Id. 15 " " " = 20

N.B. L'appaltatore è responsabile dei conii posti fuori di servizio, allorchando ciò succede per negligenza de' suoi operai.

Occorrendo la stampa di medaglie di diametro intermedio a quelli sopra indicati, il prezzo verrà regolato come infra, cioè:

Se la medaglia è di millimetri 16 o 17, si pagherà il prezzo fissato per quelle di millimetri 13.

Se la medaglia sarà di millimetri 18 o 19, si pagherà il prezzo stabilito per quelle di millimetri 20.

S. M. con Decreti firmati in udienza del 27 corrente mese, sulla proposta del Ministro della guerra, ha fatto le seguenti nomine, destinazioni nel personale dei signori ufficiali generali e superiori:

Ferrero della Marmora cav. Alfonso, generale d'armata comandante del 2.º dipartimento, trasferito al gran comando del 6.º dipartimento militare;

Cialdini cav. Enrico, generale d'armata, destinato a riassumere il gran comando del 4.º dipartimento;

Gozani di Treville cav. Luigi, luogotenente generale comandante la 2.ª divisione attiva; nominato comandante generale della divisione militare territoriale di Piacenza conservando il comando della detta divisione attiva;

Leotardi Barone Achille, luogotenente generale comandante della 7.ª divisione attiva, nominato ispettore dell'esercito;

Pianelli conte Giuseppe Salvatore, luogot. generale ispettore di fanteria, nominato comandante della 7.ª divisione attiva;

Sobrero cav. Candido, colonnello del Genio comandante in 2.º della R. Militare Accademia, promosso maggior generale e nominato contemporaneamente membro del comitato del Genio.

In udienza del 10 corrente ottobre, sulla proposta del Ministro di pubblica istruzione, Sua Maestà

Nomina:

Poletti avv., direttore del ginnasio di Lodi, preside del liceo di Sinigaglia;

Marengli dott. Carlo, in disponibilità, professore titolare di letteratura greca e latina nel suddetto;

Ferrari dott. D. Gaetano, preside del liceo di Modena, id. di filosofia nel suddetto;

Nebbia Giuseppe, professore di 5.ª classe nel ginnasio di Monviso in Torino, preside nel liceo di Genova;

Botteri sac. Gio. Battista, professore di 3.ª classe nel ginnasio di Vigevano, direttore del R. ginnasio di Savignano;

De Gambarà Eliodoro, reggente la 4.ª classe nel ginnasio d'Aosta, reggente la stessa classe nel ginnasio di Saluzzo;

Cavagnet sac. Federico, incaricato dell'insegnamento di letteratura francese nel ginnasio d'Aosta, direttore del ginnasio stesso;

Noty-Badge Pietro, direttore del ginnasio di Nuoro, id. del ginnasio d'Acqui;

Antinori cav. Nicolò, segretario dell'Accademia delle arti del disegno in Firenze;

Reali prof. Eusebio, direttore del ginnasio di Fossano;

Gloda dott. Carlo, professore nel liceo di Bergamo, preside del liceo di Macerata;

Riva dott. Andrea, professore nel ginnasio d'Alessandria, professore titolare di letteratura latina e greca ivi;

Chiari Achille, professore nel liceo comunale d'Alba, professore di storia e geografia nel liceo medesimo;

Siccardi dott. Marco, professore nel ginnasio di Tortona, professore di matematica nel ginnasio stesso.

Collocò in aspettativa:

Mazzoldi avv. Angelo, preside del liceo di Piacenza, per motivi di salute;

Prezerutti Vincenzo, segretario dell'ispettore delle scuole primarie della provincia di Pavia, per motivi di salute;

Arici Rinaldini nobile Ottavia, maestra assistente nella scuola normale femminile di Parma.

Accetto la rinuncia dei signori:

Gozzadini conte commendatore Giovanni, dall'ufficio di dottore del Collegio di filosofia e filologia dell'Università di Bologna;

Saylor Luigi, professore di storia e geografia nel liceo di Bologna.

Ammise a far valere i suoi titoli alla pensione:

Gatti abate Marco, già professore di retorica nel R. Liceo di S. Salvatore di Manduria, destituito per gli avvenimenti politici del 1821.

Dispensò dall'ufficio di segretario del Corpo accademico e della presidenza nell'Accademia delle arti del disegno in Firenze il signor:

Emiliani-Giudici professore Paolo.

## PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

TORINO, 29 OTTOBRE 1861

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DE' CULTI

Circolare ai Reverendissimi Arcivescovi, Vescovi e Vicari Capitolari del Regno.

Una serie di prodigiosi avvenimenti ha nel breve giro di due anni ricostituita la Nazione italiana, e ha reso agevole di rivendicare ed affermare in faccia al mondo i suoi diritti imprescrittibili, e l'ha condotta a raccogliersi nell'unità di questo Regno d'Italia, che fondato nella volontà nazionale espressa nei modi più solenni, e riconosciuto già dai popoli e dai Governi più potenti e civili, deriva la sua maggior forza dai principii supremi della giustizia e della morale e dai grandi interessi della civiltà.

Le moltitudini riscosse da tali avvenimenti ravvisarono in essi l'intervento della Provvidenza, e mentre da cotesta persuasione vennero confermate nella più larga fiducia del completo italico risorgimento, ne furono tratte altresì a stupire e sdegnarsi di tutto ciò che frapponesse ostacoli, o in qualsivoglia modo contrastasse al voto della Nazione.

Sciaguratamente in più parti del Regno intervennero assai fatti, dai quali apparve che molti membri del Clero ed anche dell'ordine più elevato, non che dividersi l'anzidetta persuasione, ed acquietarsi almanco a quella miracolosa mutazione di cose salutata per ogni dove con tanta concordia d'entusiasmo, e apertamente avversano il Governo Nazionale e le sue leggi, ed ostentando far credere che l'uno e l'altro siano in contraddizione con le dottrine e gli interessi della Chiesa Cattolica. Infatti, è doloroso a dirsi, ma si deve, in alcuni luoghi si pubblicarono proteste, encicliche, pastorali, in cui è negato o posto in controversia il principio stesso, nel quale ha suo fondamento il Nazionale Governo, e sono qualificate empi, infame, ostili alla reli-

gione e alla Chiesa molte leggi dal medesimo bandite in virtù di quei diritti che sempre si esercitarono dalla civile podestà; in altri si mandarono in giro istruzioni rivolte a turbare la coscienza di coloro che in qualsivoglia modo presero parte al gran moto nazionale, adempiendo ai loro doveri di funzionari, di soldati, di cittadini; in altri o si negarono i pietosi suffragi della religione ai morti nella guerra dell'indipendenza e a cittadini più benemeriti della patria, o interdussero i sacri riti nella ricorrenza delle nazionali solennità; in altri si trassero a più rigidi provvedimenti contro quei sacerdoti che non dubitarono di mostrarsi ossequiosi alle civili podestà, e che palesemente accennarono di far la debita separazione fra i diritti essenzialmente distinti della Chiesa e dello Stato; in altri si giunse a predicar dalla sacra cattedra l'ignoranza sull'Augusta Persona del Re, il dispregio e la disobbedienza delle leggi, e a far servire il tempio del Signore a conventicola di macchinamenti contro l'ordine pubblico; in altri vennero rinfacciati il santo volume de' Vangeli sul quale i soldati della Nazione dovevano giurar fede ai Re e alle leggi; a tacere di que' luoghi in cui furono veduti i Sacerdoti del Dio di pace inalberare il Vessillo del Rispetto per porsi alla testa e tra le file dei saccheggiatori e dei briganti!

Una siffatta attitudine assunta in più luoghi dal Clero irritò vivamente il sentimento popolare, a cui recarono altresì grave offesa i portamenti di molti fra i maggiori Dignitari ecclesiastici, i quali avrebbero dovuto e potuto interpretare la riverita autorità del loro ministero a studio di conciliazione e di pace, e invece la usarono a fomento di turbazioni e dissidi. Quindi invalse quasi dappertutto il concetto che il Governo Nazionale sia da una notevole parte del Clero o palesemente osteggiato, od aversato segretamente: concetto che esagerato dallo scompiglio delle opinioni e dall'effervescenza delle passioni può tornare in gran danno non meno della Chiesa che dello Stato, provocare ed aiutare macchinazioni colpevoli, dar pretesto ad insensati disegni, mentre è continua minaccia di turbamento della pubblica tranquillità.

E' cotesta una deplorabile condizione di cose che non può, che non deve durare. La coscienza universale ripugna all'idea che il sentimento religioso e il sentimento nazionale si escludano e si combattano; nè già può concepirsi il caso di una Nazione, la quale sia condannata a scegliere tra il dono più prezioso della Provvidenza e il voto più legittimo della natura, tra la conservazione della fede religiosa e l'indipendenza e libertà della patria.

A fronte dell'espressione della volontà nazionale che si pronunciò con tanta solennità e concordia, a fronte delle leggi che sulla base della volontà medesima hanno costituito il nuovo Regno, il Clero italiano non può sottrarsi al dovere di riconoscere il presente ordine di cose e di accettarne le conseguenze: non lo può in forza di quegli obblighi che stringono ogni ordine di cittadini; non lo può in ossequio ai principii stessi che dalla Chiesa vennero costantemente ammessi e praticati. La Chiesa infatti, per non porsi in contraddizione con le leggi della Provvidenza, che avendo fatto gli uomini e la società capaci di perfezionarsi, impose loro il cambiamento ed il progresso, nella sua condotta esteriore tenne sempre conto degli avvenimenti, seguì con mirabile prudenza le vicende della vita sociale, e s'adattò nel corso de' tempi e nelle varie contrade a qualsivoglia specie e forma di governo, sollecita solo d'essere lasciata libera dalle civili podestà d'adempiere alla sua missione tutta spirituale e rivolta a una meta posta fuori della cerchia degli interessi terrestri. Ora perchè mai di questi giorni e in Italia procederrebbe la Chiesa con altre norme? Perché dovrebbe trovar ripugnanza alle sue ragioni e a' suoi interessi il governo che gli Italiani si sono dato, dappochè le une e gli altri non possono essere che spirituali, e per ciò stesso debbono trovarsi in armonia con quelle ragioni e con quegli interessi di giustizia, di morale e d'ordine a cui gli Italiani hanno voluto soddisfare, e che col nuovo loro governo intesero ad assodare sulle più salde fondamenta? Perché negherrebbe al Governo Nazionale quell'adesione e quell'ossequio che non dubitò prestare a tutti i precedenti Governi della Penisola, ed anche a quelli che si mostrarono meno curanti di assicurarle le sue legittime franchigie?

Il Governo del Re è consapevole a se stesso d'aver del continuo rispettata l'autorità spirituale della Chiesa, e d'averne assicurato il libero esercizio anche nel caso d'assai persone ecclesiastiche, che di tale autorità abusarono con biechi intendimenti, e che perciò provocarono i giusti risentimenti delle popolazioni. Egli non ha fatto discernimento mai fra il Clero e l'universalità dei cittadini, non gli ha imposto alcun obbligo speciale e non gli ha domandato altro che l'osservanza di quelle leggi, le quali, così al Clero come all'universalità dei cittadini, danno la norma dei comuni diritti e doveri ed assicurano a tutti i benefici della civile convivenza. Che se bandì ordini e decreti, onde poterono patir offesa non le ragioni, bensì gli interessi materiali di alcune corporazioni e persone ecclesiastiche, ciò fece affine di provvedere a strettissime necessità giuridiche ed economiche, in virtù di quelle prerogative che non furono mai contraddette alla civile podestà, e che vennero esercitate in tutti gli Stati cattolici, secondochè fu richiesto dalle particolari condizioni de' tempi, mentre pose ogni cura che i dati provvedimenti fossero temperati dal più benigni riguardi.

Uno de' suoi voti più caldi e sinceri, al quale di fermo la Nazione intera si associa, è quello che sorge presto il giorno, in cui, separate al tutto le ragioni della podestà ecclesiastica e della civile, e sognati rigorosamente i loro rispettivi confini, la Chiesa dall'uno canto possa godere di piena libertà nell'ordine spirituale e nel governo delle coscienze de' fedeli, e lo Stato dall'altro canto possa arrestarsi dinanzi alla soglia del Santuario colla certezza che al di là di essa non gli spetta alcuna ingerenza, perchè non vi giunge suono d'interessi materiali e mondani. Ma perchè questo voto sia adempito è mestieri che la Chiesa rinunci a qualsivoglia temporale dominio, che smetta ogni pretesa d'invasione i diritti dello Stato, e che, per usare una santa parola, restringa le sue sollecitudini a quel regno che non è di questo mondo.

Frattanto il Governo del Re non può rimanere spettatore indifferente di uno stato di cose che offende il sentimento nazionale, agita ed irrita le opinioni turbate a pubblica pace e può aprire la via ai maggiori disordini; bensì egli è fermamente deliberato non solo a rinvolvere in sé ogni responsabilità delle luttuose conseguenze che ne potrebbero uscire, ma altresì a cercar tutti i modi di farlo cessare. Perciò il sottoscritto, a cui è commessa la cura degli affari ecclesiastici, reputa opportuno rivolgersi ai Reverendissimi Arcivescovi, Vescovi e Vicari Capitolari del Regno, facendo appello non meno al loro sentimento di cittadini e di Italiani, che alla sincerità del loro zelo per i veraci interessi della religione e della Chiesa.

Veggano essi, se il Clero, separandosi dalla Nazione ed aversandola ne' suoi voti più spontanei; più aperti, più legittimi non esponga a grave pericolo con la propria dignità e sicurezza il santo deposito dei dogmi, della morale, del buon costume che ha debito di custodire inviolato. Veggano se non si possa apporre al Clero di metter troppo cura in tutto ciò che non compete al regno di Dio, come se anch'esso si desse brigate nel regno di questa terra. Veggano se il Governo Nazionale non abbia stretto diritto di espellere che il Clero lo rispetti nel suo principio e gli obbedisca nelle sue leggi, e se per quelle stesse ragioni non assicura al Clero il pacifico esercizio delle sue funzioni, e non abbia altresì diritto di dovere d'assicurare le popolazioni contro i trasmodamenti a cui il Clero prorompa nell'esercizio delle funzioni medesime.

Il sottoscritto ha per fermo che i Reverendissimi Arcivescovi, Vescovi e Vicari Capitolari del Regno potranno seriamente considerare alle cose esposte, e le ragguaglieranno a quelle norme inflessibili da cui debbono attingere le regole della loro condotta; e che non potrebbero interpretare altrimenti da quello che furono nei tempi più splendidi della Chiesa e da quei grandi e santi uomini, i quali sono tuttavia riviviti come i Martiri testimoni della tradizione cattolica. Ma nel tempo stesso egli non può rimanersi dal dichiarare che il Governo del Re, mentre è nel fermo proposito di mantenere alla Chiesa la sua legittima libertà nell'ordine spirituale secondo gli ordini vigenti, e di allargarla altrettanto che s'avverino le condizioni desiderate, non sarà più mai per comportare che dal Clero d'ogni grado si trascorra ad atti i quali o disconfermano il Governo Nazionale, o inducano al dispregio ed all'inservabilità delle leggi del Regno, o perturbino in qualsivoglia modo l'ordine pubblico. Che se accadesse che alcun membro del Clero si applicasse a un religioso protesto per scuotere le popolazioni, per gettare il vilipendio sulle istituzioni dello Stato o per impedire l'esecuzione delle leggi, in tal caso il Governo del Re si troverà costretto di ricorrere ai più severi provvedimenti.

Il sottoscritto mette fiducia nella prudenza dei Reverendissimi Arcivescovi, Vescovi e Vicari Capitolari del Regno, i quali vorranno di fermo dare al Clero delle loro Diocesi tali istruzioni che valgano a far cessare dappertutto la lamentata condizione di cose e a cancellare l'infelice concetto che da gran parte del Clero o palesemente o copertamente si avvera il Governo Nazionale. Certo non fu mai tempo in cui fosse più necessario l'accordo fra la società civile e la religiosa a tutela di quei grandi principii di giustizia, d'ordine, di moralità, di cui le presenti generazioni hanno tanto maggior bisogno, quanto furono più rapidi, più grandi, più singolari i mutamenti a cui assistettero. Se un tale accordo sarà turbato, momentosissime e forse irreparabili ne saranno le conseguenze, e quindi terribile la responsabilità di quelli per cui colpa: il turbamento sarà avvenuto. Il Governo del Re ha provveduto e provvederà a mantenere dal suo canto un accordo così salutare: resta che l'Autorità ecclesiastica dal suo canto vi concorra con quella sapienza e prontezza che la gravità dell'argomento e la condizione de' tempi richiedono.

Il Guardasigilli di S. M.

Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti

MIGLIETTI.

MINISTERO DELLA MARINA.

Il 17 ottobre corrente due navi mercantili, sbattute da fiera burrasca correvano grave pericolo di naufragio presso del porto di Catania. Il comandante e l'equipaggio della R. pro-cannoniera *Confienza*, ancorata in quel porto, tentarono di soccorrerle a rischio delle proprie vite. Mercoledì del loro nobili sforzi una delle due navi fu tratta in salvo, mentre l'altra periva miseramente.

In questo fatto che torna a singolare onore della R. Marina si sono distinti particolarmente il comandante cav. Orongo ed il sottotenente di vascello cav. Puliga. Torino, il 28 ottobre 1861.

Il Capo del Gabinetto C. RANACCIO.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Dovendosi provvedere all'ufficio di Rettore del Convitto Nazionale di Milano, gli Collegio Longone, s'invitano gli aspiranti a presentare entro il 10 del prossimo mese di novembre al R. Provveditore agli Studi della Provincia di Milano la loro domanda, accompagnata da quei documenti che credessero poter loro giovare.

Lo stipendio annesso al suddetto ufficio è di lire annue tremila (3000) oltre il vitto e l'alloggio.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale del Tesoro.

Stante lo smarrimento avvenuto del mandato di Lire 350 emesso dal Ministero di Grazia e Giustizia col N. 56 sulla categoria 14, esercizio 1860, a favore della marchesa Maria Gerolama Raggio vedova del conte Gio. Batt. Viale, per fitto secondo trimestre stesso anno del locale occupato dal tribunale di Commercio sedente in Cagliari.

Si avverte chi di ragione, che, trascorsi giorni trenta dalla presente pubblicazione senza che quel mandato sia presentato, sarà esso considerato come non avvenuto, e se non autorizzerà la spedizione di un duplicato.

Il Direttore capo della 4.ª divisione, G. ALBERGO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Tesoro.

Essendo stato dichiarato nel modo prescritto dall'art. 1° della Legge 12 luglio 1850 lo amarrimento dei Certificati provvisori descritti nella infraessta tabella, relativi a rendite 3 0/0 allenate per sottoscrizione pubblica in virtù del R. Decreto 21 luglio 1861 e chiesto il rilascio dei duplicati comprovanti l'effettuazione dei fatti pagamenti, onde all'appoggio dei duplicati medesimi poter a suo tempo ritirare le corrispondenti cedole dell'Amministrazione del Debito pubblico.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza inserzione del presente avviso, che avrà luogo nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che siavi stata opposizione nei modi stabiliti dagli art. 4 e 5 della stessa Legge, verranno rilasciati i richiesti duplicati.

Prima inserzione.

Table with columns: Titoli Internali colle quitte de' pagamenti fatti, Cassa in cui è stato fatto il versamento, N. d'ordine della dichiarazione, N. d'ordine dei certificati provvisori, Rendita 0/0, Decimi o quindici pagati.

Torino, addì 25 ottobre 1861.

Il Direttore Generale del Tesoro PAVESE.

IL MINISTRO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto l'art. 7 del Regolamento annesso al R. Decreto del 25 luglio p. p., col quale è stabilito che non potranno esercitare l'ufficio di Verificatore o di Allievo-Verificatore dei pesi e misure, se non coloro che, sostenuti gli esami speciali a norma del Programma 25 settembre 1861, ne saranno dichiarati idonei;

Determina:

Art. 1. Sarà aperto un esame di concorso ai posti di Allievo-Verificatore dei pesi e delle misure, che avrà principio il giorno quindici del mese di gennaio 1862. Art. 2. Esser avrà luogo nelle città di Torino, Cagliari, Milano, Parma, Firenze, Ancona, Chieti, Napoli, Bari, Catanzaro, Messina, Catania e Palermo, avanti la Commissione dei pesi e delle misure o le Giunte della medesima; e si dividerà in esame verbale, scritto e pratico a norma dell'annesso Programma approvato col Decreto ministeriale del 25 settembre 1861.

Art. 3. Per essere ammessi al concorso dovranno i candidati:

- 1. Uniformarsi al disposto dell'art. 15 del Regolamento anzidetto del tesoro che appresso: a. I candidati dovranno farsi inscrivere dal Ministero e o dall'Ufficio di Governo della Provincia in cui seguirà l'esame, e depositarvi nel tempo stesso: 1. Una fede regolare di nascita comprovante che hanno l'età di 21 anni compiuti. 2. Un certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità municipale del luogo della loro residenza. 3. Gli attestati degli studi fatti, dei gradi conseguiti e delle funzioni che potranno avere precedentemente esercitate.

2. Dirigere la loro domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio od all'Autorità della Provincia in cui seguirà l'esame non più tardi del 31 dicembre p. v.

3. Presentarsi al Ministero stesso od all'Autorità predetta il giorno avanti l'apertura del concorso per conoscere l'ora stabilita pel cominciamento degli esami. I candidati che ometteranno di uniformarsi alle prescrizioni suddette non saranno ammessi al concorso.

Art. 4. Il rapporto indicante il risultato degli esami sarà dalla Commissione e dalle Giunte trasmesso al Ministero per gli occorrenti provvedimenti.

La presente determinazione sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale del Regno.

Torino, addì 25 settembre 1861.

Il Ministro F. COBDOVA.

PROGRAMMA

degli esami di concorso ai posti di Allievo-Verificatore dei pesi e misure.

Art. 1. Gli Aspiranti dovranno dar saggio del loro sapere in tre distinti esami, che sono:

- L'esame in iscritto; L'esame verbale; L'esame pratico.

Esame in iscritto

Art. 2. Il candidato dovrà avere una scrittura intelligibile e regolare, e saper scrivere correttamente l'italiano. Egli tratterà un argomento riguardante l'esercizio della professione di Verificatore, per dar saggio della sua conoscenza delle Leggi e Regolamenti in vigore sui pesi e sulle misure, non meno che del proprio stile, dell'ortografia e della nitidezza della sua scrittura.

Art. 3. Risolverà due questioni o temi l'uno concernente quelle nozioni di fisica o di chimica elementari, che sono necessarie a conoscersi da un Verificatore; l'altro riguardante la statica e le sue applicazioni alla costruzione ed uso degli strumenti destinati a pesare.

Art. 4. Questi argomenti, e temi, saranno proposti dalla Commissione consultiva dei pesi e delle misure, e spediti in tutte le città in cui avranno contemporaneamente luogo gli esami per iscritto.

Esame verbale

Art. 5. L'esame verbale si aggirerà sugli argomenti seguenti:

- 1. L'aritmetica, cioè le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, e sulle frazioni ordinarie e decimali — la riduzione delle frazioni ordinarie in decimali e viceversa — il calcolo dei numeri complessi — l'estrazione delle radici quadrata e cubica — le proporzioni e progressioni — l'uso pratico delle tavole di logaritmi.

2. La geometria elementare, cioè le definizioni ed i principi, il circolo e la misura degli angoli — le linee proporzionali e le figure simili — la misura delle aree terminate da linee rette e da archi circolari — i piani e gli angoli solidi — la cubatura dei poliedri — la mi-

sura della superficie e dei volumi del cilindro, del cono, della sfera e delle parti loro.

La costruzione e l'uso delle scale dei nonii e delle viti micrometriche.

3. Nozioni elementari di statica, cioè il parallelogramma delle forze — la composizione delle forze parallele, la definizione del centro di gravità, i mezzi di determinare sperimentalmente la posizione del centro di gravità di qualsivoglia corpo regolare od irregolare — i metodi grafico e numerico di trovare il centro di gravità di un dato sistema di pesi — le regole per centri di gravità dei triangoli, dei poligoni, degli archi — segmenti e settori circolari, dei prismi, delle piramidi e delle parti della superficie e della solidità della sfera — i principi della leva e del piano inclinato.

4. Descrizione e nomenclatura delle bilancie e stadera semplici e composte — teoria elementare delle bilancie e stadera oscillanti — condizioni cui questi strumenti debbono soddisfare — metodo delle doppie pesate — determinazione sperimentale della mobilità di una bilancia data.

5. Nozioni elementari di fisica sulle dilatazioni dei corpi pel calore — sulla costruzione dei termometri, e sul ragguglio delle gradazioni centesimali, Reomuriari e di Fahrenheit — costruzione ed uso del barometro — pesi assoluti e densità — principio d'Archimede sulle perdite di peso dei corpi solidi immersi in un fluido — correzioni da farsi ai pesi determinati nell'aria — bilancie idrostatiche — areometri — temperatura della massima densità dell'acqua — caduta dei gravi nel vuoto.

6. Nozioni elementari di chimica sulla proprietà dei metalli impiegati nella costruzione dei pesi e delle misure, e particolarmente sulla loro ossidazione, e l'analisi delle leghe.

7. Le Leggi ed i Regolamenti in vigore sui pesi e sulle misure; la conoscenza delle antiche misure più usate e la loro riduzione in misure metriche; le operazioni pratiche della verificazione; i doveri del Verificatore tanto rispetto ai fabbricanti ed agli utenti, che per le tolleranze; i punzoni, i registri, la conservazione dei campioni, i mezzi di confronto dei pesi e delle misure coi detti campioni, e tutti gli altri articoli relativi al servizio della verificazione.

Esame pratico

Art. 6. Il candidato, secondo ne sarà richiesto, smonterà o riunirà le parti di uno strumento per pesare, di un peso o d'una misura che gli verranno rimessi, ne aggiusterà le parti, e farà in presenza della Giunta chiamata ad esaminarlo tutte quelle operazioni manuali relative al servizio, e di cui sarà richiesto.

Disposizioni generali

Art. 7. Si terrà conto ai candidati delle cognizioni accessorie che possano essere utili pel servizio della verificazione.

Per la Commissione Consultiva dei pesi e misure P. RICHELMI.

Il Municipio di Milano ha ricevuto ieri (25) la visita di congedo da S. E. il generale La Marmora.

Lo stesso Municipio, recandosi indi da S. E. lo presentava il seguente indirizzo, che il generale accolse con piena soddisfazione, pregandolo a farsi interprete presso i Milanesi della sua riconoscenza per le tante prove di simpatia ricevute durante il suo soggiorno in Milano.

Eccellenza,

Chiamato dalla fiducia del Re, e dall'onore in cui vi tiene il paese, a reggere la bellissima delle contrade italiane, preceduto dalla rinomanza, circondato dalle simpatie che rimeritano un alto patriottismo ed una splendida virtù militare, permettete o Generale, che il Municipio di questa città, la quale andava lista di possedervi, vi ponga un saluto di riconoscenza e di affetto. E la riconoscenza, è l'affetto che questo popolo scrisse con data incancellabile nei giorni del dolore, quando voi, a lato dei primi eserciti d'Europa, teneste levata con tanto onore la bandiera nazionale agli occhi del mondo civile, e ritornaste all'Italia l'orgoglio delle sue armi e il palpito della più vicina speranza.

E quando l'entusiasmo di mirabili fatti che armava a migliaia i giovani nostri nei mezzodii dell'Italia, verso quelle ardite intraprese che dovevano unificare la patria, le nostre città e le nostre terre tranquille vedevano partire i loro figli, perchè a custodia del Minico eravate voi!

E al Minico vi rivedremo. Milano non vi dice addio, ma vi attende con desiderio e con gioia. Posto il suggello all'opera splendidamente condotta dall'illustre Generale che vi ha preceduto, cresciute le file gloriose dell'esercito di una nuova e valente gioventù, parimenti temprata alla vostra nobile scuola, voi la condurrete a mescolarsi colla nostra nel cimento del supremo riscatto. Nel farvi interprete dei sentimenti di affetto e di stima dell'intera città, questo Municipio è lieto di esprimervi, o Generale, la sua speciale gratitudine per la squisita cortesia, la deferenza, la premura, che trovò sempre in ogni atto dell'autorità militare da voi si degnamente esercitata; e vi attesta la sua più alta considerazione.

Milano, 25 ottobre 1861.

All'Indirizzo Municipale, S. E. il generale La Marmora ha risposto colla seguente lettera:

Al sig. Sindaco della città di Milano.

Quantunque abbia già personalmente ringraziato l' egregio Municipio di Milano pel nuovo tratto di cortesia che mi volle usare, avendo riletto l'indirizzo presentatomi, non posso a meno che rinnovare l'attestato della mia gratitudine, ed esprimere ancora una volta, prima di partire, il mio profondo ringraziamento di dover lasciare una Provincia in cui mi compiacceva sotto ogni riguardo, ed in particolar modo per la gentilezza che prodigò la città di Milano a me ed alle truppe poste sotto i miei ordini.

Milano, 25 ottobre 1861.

Il Generale d'Armeda Comand. il 2.º Dipartimento ALFONSO LA MARMORA.

FRANCIA

PARIGI, 25 ottobre. Una circolare del signor Ministro della marina, comunicata a tutti i capi di servizio e messa all'ordine del giorno della squadra, si congratula

coll'armata di trasporto pel zelo e attività mostrata nel movimento delle truppe, che ebbero luogo il mese scorso.

E concesso inoltre, come prova di soddisfazione, un avanzamento straordinario di quattro mesi agli equipaggi.

Il porto di Tolone poté in quindici giorni senza fraccasi, senza imbarassi e col mezzo ordinario operare l'imbarco di quasi 20 mila uomini e 3 mila cavalli e ciò con al poco ingombro che gli abitanti della città non se n'accorsero neppure.

INGHILTERRA

Leggesi nel Monitor universale sotto la data di Londra 25 ottobre:

La regina non ha assistito, come credevasi, alla cerimonia presieduta dal principe sposo. S. M. ha preferito visitare i magnifici giardini d'orticoltura della capitale della Scozia.

Avvi in questi giorni un subitico discorsi politici nella Gran Bretagna e non senza interesse avverremo che i Tories in tutti i loro discorsi s'affrettano a proclamare il loro prossimo ritorno al potere, non colle dichiarazioni liberali che recentemente avevano creduto dover fare, ma invece proclamando più che mai altamente i principi che direbbero la politica dei due gabinetti di lord Derby. Il recente discorso di lord John Manners spandè una luce particolare sulle intenzioni di questo partito, in cui quello statista occupa un posto distinto. Lord Manners, che fu uno dei membri del due gabinetti Tories fece l'apologia della resistenza opposta dal suo partito alle provvisori liberali e dichiarò che le tendenze dei ministri attuali non erano frenate che dall'influenza di lord Palmerston e dalla resistenza della pubblica opinione.

A questo discorso si contrappone quello del signor Dunlop, il quale prese la difesa del governo a proposito degli atti dell'ultima sessione. Giustificò egli il ministero di non aver presentato una legge di riforma elettorale nello stato della maggioranza, al ligno dello spirito assoluto della Chiesa, combattè le spese enormi in cui veniva trascinato lo Stato e preconizzò l'alleanza dell'Inghilterra colle potenze liberali dell'Europa. Si è ricevuta l'affliggente notizia della malattia di due personaggi tanto rispettabili per carattere che per ingegno, lord Lyndhurst e lord Brougham. Entrambi sono ottuagenari.

RUSSIA

PETROBURGO, 22 ottobre. Si può considerare come terminata la crisi ministeriale. Quasi 800 studenti accettarono già il nuovo regolamento e sollecitarono biglietti di matricolazione. Non furono mai chiusi le università di Mosca e Khasan e non fuvi alcun disordine.

Essendo per motivo di salute il generale conte Lambert obbligato a riposarsi delle fatiche della sua carica, l'imperatore gli accordò testè un congedo di alcune settimane. Egli deve lasciarlo a Varsavia per consultare dei medici in Alemagna e sarà scambiatamente provvisoriamente dal ministro della guerra; generale Souchounets, di passaggio a Varsavia. È questione della nomina dell'aiutante di campo generale Lüders al posto del conte Lambert, se la sua salute richiedesse un più lungo riposo.

Le ultime notizie dell'imperatore sono di Nicolajew, prova che S. M. è già di ritorno. Essi s'aspettata qui al 23 di questo mese.

L'imperatrice, soddisfattissima del suo soggiorno nel mezzodii, determinò di restare in Crimea sino ai primi di novembre (Havas).

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 30 OTTOBRE 1861.

L'agenzia Havas-Bullier reca il dispaccio seguente:

Nova-York, 17. Il sig. Seward ha diretto ai governi degli Stati leali una circolare, di cui ecco il sùnto:

« Gli Stati separatisti domandano alle potenze il riconoscimento della loro indipendenza. Essi trascorrono per tal modo il governo federale in controversie con nazioni amiche. Benchè, secondo ogni eventualità, tali conflitti non siano per ora imminenti, non fu mai necessario più del presente di prendere precauzioni indispensabili per mettere i porti, le coste e i laghi in istato di difesa. Il Congresso non ha votato somme per la fortificazione delle coste; è perciò necessario che i governi sottopongano progetti di difesa alle legislature degli Stati. Il Congresso rimborserà queste spese. »

Leggesi nella Patrie del 29 ottobre:

Si assicura che le pratiche relative all'assessamento delle cose del Messico stanno per terminarsi a Londra, ove la convenzione a fare sarà segnata dalle tre potenze.

Si sparge voce che la convenzione sarà annunciata al governo degli Stati Uniti, il quale verrà invitato ad unirsi alle altre potenze, per ottenere dal Messico la riparazione dei torti fatti ai sudditi americani.

Il gabinetto di Madrid ordinò l'armamento della fregata a vapore Concepcion e di un'altra fregata dello stesso genere destinata entrambe a rinforzare la squadra spagnuola del Messico che si organizza in questo momento; all'Avana.

Dicesi che queste due fregate lasceranno testè il porto di Cadice a fine di venire a Brest, e faranno strada colla divisione francese per la Vera Cruz.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 29 ottobre.

Dal Monitor.

Nella cerimonia pel conferimento del cappello cardinalizio all'arcivescovo di Chambéry, il delegato

apostolico, dirigendosi all'imperatore, disse che, il Sovrano Pontefice, malgrado i dolori da cui era oppresso per le ben note vicende, era felice di rispondere con premura ai voti dell'imperatore nominando cardinale l'arcivescovo di Chambéry. Il legato fin' esprimendo il voto che, proteggendo sempre più la religione o il Sovrano Pontefice, possa l'imperatore ottenere l'assistenza divina.

L'imperatore rispose che si riputerebbe sempre felice del buon accordo che deve esistere tra la Santa Sede e il suo Governo; questo accordo tanto necessario, non poteva meglio manifestarsi che mediante la benevola accettazione di proposizioni fatte sempre con maturità. Fin' ricordando la sincerità dei suoi voti e dei suoi sentimenti verso il capo venerato della Chiesa.

Il cardinale di Chambéry ringraziò l'imperatore enumerando i servizi che rese alla religione, specialmente quello che desta più vivamente la riconoscenza di tutti i cattolici, di conservare alla Santa Sede la città di Roma e la porzione degli Stati pontifici che ancora le rimane.

L'imperatore rispose importargli di testimoniare la sua stima e la sua simpatia al clero della Savoia che diede prove di devozione alla Francia, e di attaccamento all'imperatore; aver inteso con emozione le parole semplici e toccanti con le quali il cardinale apprezzò gli sforzi ch'egli fece pel bene della religione e per la prosperità delle nuove provincie.

Parigi, 29 ottobre.

Notizie di Borsa.

Fondi Francesi: 3 0/0 — 67.75.

Id. id. 4 1/2 0/0 — 95.25.

Consolidati Inglese 3 0/0 — 93.

Fondi Piemontesi 1849 5 0/0 — 68.70.

Prestito Italiano 1861 5 0/0 — 68.70.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 692.

Id. Strade ferrate Vittorio Emanuel — 350.

Id. id. Lombardo-Veneto — 521.

Id. id. Romane — 217.

Id. id. Austriache — 407.

Borsa animata da principio; debole alla fine.

Borsa di Vienna debole.

Vienno, 29 8bre.

Il cardinal Primate d'Ungheria è stato chiamato dall'imperatore, acciocchè giustifichi la lettera da lui diretta al cancelliere d'Ungheria.

Pesth, 29 8bre.

Maylath è dimissionario: la più parte degli Obergespann hanno risposto nello stesso senso del cardinal Primate. Tutte le assemblee politiche dell'Ungheria furono sospese. L'imperatore non andrà a Pesth.

Dalle frontiere della Polonia, 29 8bre.

Si credono prossime nuove misure di rigore. Si assicura che Lüders sostituirà il generale Lambert.

Nova-York, 19 8bre.

Furono inviati rinforzi nel Kentucky: una battaglia è prossima.

Madrid, 29 8bre.

Le basi del trattato col Marocco furono sottoscritte ieri. Il Marocco pagherà fra breve sessanta milioni a complemento dei 200 dovuti per la restituzione di Tetuan.

La maggioranza s'è unita contro la coalizione di Sartorius e Rosas.

La spedizione contro il Messico partirà fra poco tempo.

Parigi, 29 8bre.

I giornali affermano essere inesatta la voce di negoziazioni relative alla Venezia.

Cattaro, 27. Omer-Pascià fu battuto con grandi perdite fra le strette (defiles) del Piva; si ritirò a Monaster (?), dove è assediato.

Berlino, 29 8bre.

Si assicura che Rothschild negozia perchè la banca prussiana somministri alla banca di Francia quindici milioni di talleri d'argento. Dicesi non essersi ancora raggiunto lo scopo.

Pietroburgo, 29. Avvennero nuovi disordini all'università: intervenne la truppa e furono arrestati duecento studenti.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E D'COMMERCIO

DI TORINO.

30 ottobre 1861 — Fondi pubblici

1849 5 1/2. 1 luglio. C. d. matt. in c. 68 59

Rendita italiana 1 luglio. C. d. m. in c. 68 20

Impr. 1861. 1 lugl 2 1/2 pag. C. d. g. p. in c. 6

C. d. matt. in c. 68 70 in liq. 63 50 p.

31 8bre

Id. 31 pag. C. d. m. in l. 68 50, 75, 73, 80 p.

30 9bre

CONSO DELLE MONETE.

Oro

Doppia da L. 20 . . . . . 29 — 30 02

di Savoia . . . . . 28 51 28 60

di Genova . . . . . 78 53 78 70

C. PAVALÈ COPPIA

TORINO — TIP. G. FAVALE e C.

Pubblicazioni della Tipografia Editrice di ENRICO DALMAZZO, in Torino

TRAITÉS PUBLICS DE LA ROYALE MAISON DE SAVOIE AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES DEPUIS la paix de Chatou-Cambrésis jusqu'à nos jours publiés par ordre du Roi

È uscito il volume VI I (giugno 1852 a marzo 1861 — oltre alcuni documenti e stipulazioni del 1818 e 1819)

Un vol. di oltre 1000 pag. in 4° grande Prezzo L. 15.

Presso la Tipografia G. FAVALE e C. si trovano ancora alcune copie dell'Opera completa al prezzo di L. 95.

COMPAGNIA DELLA Ferrovia Vittorio Emanuele

I signori Azionisti sono prevenuti che l'Assemblea generale fissata per il 31 corrente a Chambri non avrà luogo, non essendosi depositato il numero di Azioni voluto dagli Statuti.

Un novello avviso indicherà il giorno della convocazione definitiva. Per ordine del Consiglio d'Am. Il Segretario L. L. PROVOST.

È stato pubblicato a Firenze col tipo di G. BARBARA, e per ordine della COMMISSIONE REALE, il

CATALOGO UFFICIALE dell'Esposizione Italiana Agraria, Industriale e Artistica.

È un volume in 8. a 2 colonne, di pag. 256. Si vende al Palazzo dell'Esposizione e dai principali librai di Firenze, al prezzo di L. 1, 50.

I librai e i privati fuori di Firenze possono ricevere franco per la posta il suddetto catalogo, facendone domanda con lettera affrancata al signor G. BARBARA, tipografo editore in Firenze, accludendo un tagliando franco-bollo per il valore di L. 1, 20 la copia.

AVVISO

Il comune di Galliate ha prolungato il termine per presentare le domande al concorso chirurgo medico, sino a tutto il 15 p. v. novembre. Galliate, il 20 ottobre 1861.

DA AFFITTARE AL PRESENTE Un grandioso e signorile APPARTAMENTO mobigliato, al piano con vista verso la piazza del Fieno, — scuderia e rimessa. Via S. Teresa, n. 26. — Dirigersi al proprietario della casa.



ARX NEGOZIANTE DI CAVALLI

Rende noto che per il 31 corrente gli arriverà un trasporto di 28 Cavalli inglesi, tra i quali diversi da sella e 6 coppie da carrozza.

AVVISO D'ASTA

Stabilimento di filatura di cascami serici

Gli azionisti della ditta Defilippi Merzagora, e soci in liquidazione, invitano chiunque intenda di aspirare all'acquisto dello stabilimento per la filatura dei cascami serici in Melna, a voler comparire nello studio della ditta medesima in Arona nel giorno 26 prossimo novembre, dove ad 1 ora pomeridiana si aprirà l'asta col metodo della candela vergine alle seguenti condizioni:

1. Lo stabilimento compresi i fondi, e caseggiati uniti colle macchine, gli attrezzi, ed il mobilio quale ora si ritrova si espone all'asta per il valore complessivo di L. 401299,57

2. Il deliberamento si farà a favore dell'ultimo migliore offerente all'estinzione della candela vergine.

3. Gli aspiranti all'asta dovranno garantire la loro offerta col deposito di L. 30,000 in denaro, biglietti di banca, o buoni del tesoro, oppure con una cedola al portatore della rendita di L. 2,000, col relativi vaglia a maturare dall'ora in avanti.

4. Appena seguito il deliberamento verranno restituiti i depositi tutti ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale dovrà fra 8 giorni successivi presentarsi a fare l'istromento d'acquisto, ed al pagamento della prima rata a genere nel capitale sotto pena di perdere il fatto depositato.

Tanto nello studio della ditta in Arona, che allo stabilimento in Melna saranno visibili le condizioni della vendita, e la descrizione, e numerazione degli oggetti di veri cadenti nella medesima

Arona, il 26 ottobre 1861.

Avv. Felice Devecchi regio not.

INTRODUCTION A LA PHILOSOPHIE

des Sciences naturelles, à la Philosophie de l'Histoire et à l'Étude des Littératures comparées par S. ÉMILE NERVA, Professeur au Lycée de Plaisance

Un bel volume in-8. — Prezzo L. 8. Verrà spedito franco per la posta a chi ne farà domanda munita di vaglia postale all'indirizzo dell'Editore ENRICO DALMAZZO.

Advertisement for OLIO HOGG featuring an illustration of a bottle and text describing its medicinal properties for various ailments like rheumatism and neuralgia.

ANNONCE

HUILE légère de schiste, première qualité; Bitume asphaltique et Goudrons. S'adresser à MM. Landre, Gras et Comp. fabricants d'huile de schiste à Marseille.

TRASCRIZIONE

Si è trascritto all'ufficio delle ipoteche di Torino il 5 settembre 1861, volume 77, articolo 33681, l'atto in data del 6 agosto precedente, rogato Domenico Signoretto, di vendita al signor cav. Luigi Andrea, dai signori conte Augusto e cav. Guglielmo fratelli Marengo di Moriondo, tutti di Torino, del corpo di casa che questi possedevano in questa città, nell'interno dell'isolato S. Liborio, avente l'accesso dalla porta num. 29 e 32, via S. Agostino.

Torino, 26 ottobre 1861. Domenico Signoretto not.

GRADUAZIONE

Il presidente del tribunale del circondario di Torino con decreto delli 13 volgente ottobre, e sull'istanza del professore Marcelino Prina, dichiarò aperto il giudizio di graduazione per la distribuzione di Lire 593,887, 50 prezzo stabili espropriati al conte Gio. Maria Vittorio Balbiano di Viale, domiciliato in questa capitale; ingiunse ai creditori di questi di presentare nei modi e termini legali i loro titoli di credito alla segreteria del prefato tribunale, e deputò per tale giudizio il signor giudice Molino.

Torino, 23 8 bre 1861. Giaccaria sost. Isnardi proc.

ACCETTAZIONE D'EREDITA'

Con atto passato alla segreteria del tribunale provinciale d'Alba il 22 ottobre corrente, l'avvocato Maurizio Cigliuti fu avvocato Giuseppe, di Mango, accettò col beneficio d'inventario l'eredità dell'avvocato Giovanni Cigliuti morto in Torino il 28 agosto ultimo scorso.

Alba, 26 ottobre 1861. Avv. Maurizio Cigliuti.

SUBASTAZIONE

All'udienza del tribunale del circondario di Cuneo, del 29 novembre prossimo venturo, ore 11 di mattina, sull'istanza di Margherita Viaja moglie di Giuseppe Dogotto, residente in Cuneo, dal medesimo autorizzata ed ammessa al beneficio del poterà, avrà luogo l'incanto e successivo deliberamento degli stabili propri di Francesco Pannole, residente para in Cuneo, consistenti in case, campi e prati, siti sulle fini della stessa predetta città, reg. Passatore, di ettari 4, are 67, in tre distinti lotti.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 4,000 per il lotto, di L. 400 per il 2° e di lire 2,000 per il 3°, ed alle condizioni di cui nel bando venute delli 8 corrente mese.

Cuneo, 17 ottobre 1861. Berardengo p. c.

INCANTO

Il tribunale di circondario sedente in Cuneo, con sentenza 29 settembre passato, sull'istanza della Congregazione di Carità di Beinette, dichiarata la contumacia di Duto Giuseppe, fu Giuseppe, soprannominato Ces, già di domicilio in Boves, ed ora di domicilio, dimora e residenza ignoti, autorizzava l'espropriazione forzata per via di subasta, degli stabili dal detto Duto posseduti in territorio di Boves, fissando per l'incanto l'udienza del 4 dicembre prossimo venturo, mandando formare apposito bando venale.

Cuneo, 5 ottobre 1861. C. Gauberti.

SUBASTAZIONE

Sull'istanza del notaio Cascatto Sacheri, residente a Garosio, ed in odio di Giovanni Tolosano di Marmora, in virtù di sentenza di questo tribunale di circondario delli 20 settembre prossimo passato, ed alla sua udienza delli 4 dicembre prossimo venturo, ora 11 antimeridiane, avrà luogo l'incanto di quattro stabili siti nel territorio di Marmora, posseduti da detto Tolosano, come il tutto trovavasi descritto nel bando formato dal segretario del tribunale suddetto il 12 ottobre andante

Cuneo, 22 ottobre 1861. C. Testa sost. Alliene

SUBASTAZIONE

Ad istanza del signor Gatta Giacomo, proprietario in Ivrea, il tribunale del circondario d'Ivrea con sentenza 14 settembre scorso, autorizzò la sproprietazione forzata per via di subastazione d'una casa sita in detta città, in odio del signor conte Alessandro Misca debitore e Garola Eugenia di lei consorte terza posseditrice, attualmente dimorante in Aosta; detta casa è composta di quattro piani con crosta, posta in mappa al n. 5768, coerenti in contrada sinistra, Barberio Maria Maddalena ed Andriana Paolo. L'incanto venne fissato all'30 novembre prossimo e verrà aperto sul prezzo e sotto le condizioni di cui in bando venale 30 settembre scorso.

Ivrea, 1 ottobre 1861. P. Peyla sost. Piazza.

INCANTO

All'udienza del tribunale di circondario d'Ivrea, del 10 prossimo dicembre, sull'istanza di Chiarzano Domenico, residente in Agliè, si procederà all'incanto e successivo deliberamento di una pezza prato, situata sul territorio di Ozegna, reg. Pasquarolo, di are 126, cent. 97, già propria del signor cav. Agostino Braida, residente a Biandè, e da questi venduta al signor dottore Paolo Vezzetti, residente in Torino, alle condizioni tenorizzate nel bando venale 4 corrente mese, sottoscritto Fissore segr.

Ivrea, 9 ottobre 1861. G. Griva sost. Bracco p. c.

INCANTO

All'udienza che sarà tenuta dal tribunale di circondario d'Ivrea, il 10 prossimo dicembre, sull'istanza di Chiarzano Domenico residente in Agliè, si procederà all'incanto e successivo deliberamento di una pezza prato, di are 78, cent. 19, in territorio di Ozegna, reg. Pasquarolo, già propria della signora Clara S. Martino Chelanova, moglie del cav. Agostino Braida, residente a Biandè, e dalla medesima venduta al signor dottore Paolo Vezzetti, sotto le condizioni tenorizzate nel bando venale 4 corrente mese, autentico Fissore segr.

Ivrea, 9 ottobre 1861. G. Griva sost. Bracco p. c.

ACCETTAZIONE D'EREDITA'

Con atto passato alla segreteria del tribunale del circondario d'Ivrea delli 26 corrente mese, fu Margherita Bevo vedova di Giovanni Molinari, Maria Molinari nubile del fu Giovanni residenti a Burgofranco, e Domenica Molinari moglie di Giacomo Molinari di questo assistita ed autorizzata, residenti in Andrate, madre e figlia hanno dichiarato di accettare col beneficio d'inventario le eredità lasciate dalli Giacomo e Felice Molinari fu Giovanni rispettivi figli e fratelli deceduti ad intestato il 6 agosto ultimo.

Ivrea, 27 8 bre 1861. Copperi sost. segr.

ESTRATTO DI BANDO

Nello studio del notaio sottoscritto, residente in Ivrea, posto al secondo piano della casa Molinari, verso la strada nuova, avrà luogo alle ore 9 di mattina del 15 novembre prossimo, l'incanto per la vendita d'una casa propria della comunità di Montebello, situata in questa città d'Ivrea, cantone Bando, parrocchia del S. Salvatore, distinta in mappa col n. 5732 e 5733; fra le coerenze della via maestra a mezzo del vicolo pubblico e sera, delli causaventi di Amedeo stampo e sentinione e delli eredi del professore D. Massi a Ivrea, sul prezzo d'estimo di L. 7,157, cent. 4, e sotto l'asservanza del disposto della legge e delle condizioni espresse nel relativo bando del 15 ottobre corrente, di cui in un colta perizia e carte chiunque potrà presso il notaio stesso avere visione.

Ivrea, 21 ottobre 1861. Luigi Secondo Peccò not. coll.

TRASCRIZIONE

Con istrumento del 7 luglio 1861, ricevuto dal sottoscritto, Siletti Vittorio fu Francesco residente a Moncrando vendette con mora di riscatto per tre anni a Barovio Gio. Battista fu Fedice anche residente a

Moncrando per L. 250 gli stabili infra descritti posti in territorio di Moncrando, cioè:

1. Nel cantone Gallo, li seguenti membri di casa, cioè metà della cantina di prelevare dalla parte che confina con Guabello Antonio, la bottega sopra detta cantina, camera al 2.° piano, compresa la scala che mette alla cantina, connessi Guabello Antonio, la corte, Antonalino Bartolomeo ed i fratelli del venditore.

2. Ivi, la terza parte di una pezza prato regione Ronca di are 40 circa il totale, da prelevarsi in confine della strada, di Serafino Fieletti e della roggia.

Il suddetto atto venne trascritto il 7 agosto p. p., vol. 18, art. 125, all'ufficio delle ipoteche di Biella.

Moncrando, 1 8 bre 1861. Not. Serra.

TRASCRIZIONE

Con istrumento 19 marzo 1861, ricevuto dal sottoscritto, trascritto all'ufficio delle ipoteche di Biella il 18 luglio successivo, al vol. 18, art. 114, il signor Siletti Serafino fu Gio. Battista detto Pellicciere residente a Moncrando, vendette al signor Corretti Simone del vivente Francesco Ivi residente, tutti gli stabili da esso lui posseduti sul territorio di Moncrando, pel prezzo di L. 3000 oltre l'annua vitalizia pensione di L. 150, cioè:

1. Regione Monticello, casa, forno e corle, di are 3, 23, parte dell' n. 9983, 9981, 9989. — 2. Ivi, prato di are 10, 88, all' n. 9981, 9985, e parte dell' n. 9982, 9986.

3. Regione Colheri, bosco ceduo di are 61, 57 al n. 7619. 4. Campo con viti, regione Spessa, di are 8, 13, al n. 9972 e arte del 9971. — 5. Campo con viti, regione Bozola, di are 21, 15, al n. 11306.

6. Prato e campo con viti, regione Pradserro, di are 53, 97, all' n. 10833, 10836. — 7. Prato, regione S. Pancrazio, di are 16, 87, al n. 11626. — 8. Prato, regione Verchetto, di are 25, 89, parte dell' n. 10837, 10907. — 9. Campo e ghiaja nuda, di are 44, 46, regione Noverte, all' n. 11388, 11388 1/2, 11389. — 10. Regione Prevosto, gorgo di are 51, al n. 11380. — 11. Bosco ceduo, regione Spessa, al n. 9304, di are 8, 83.

Moncrando, 26 agosto 1861. Not. Serra.

NOTIFICANZA

In relazione all'art. 62 cod. proc. civile, al notaio, che con sentenza 17 aprile 1861, il giudice del mandamento di Novara, ha mandato al signor canonico teologo Antonio Morfisi e sacerdote avv. Luigi Magliotti, domiciliati in Novara, deliberarli degli immobili subastati in odio del signor Francesco Ceresa, conciliato in Toceno, Osola, quella quale somma che sul prezzo dei detti beni a riora, venisse loro ordinato di pagare nell'eredità beneficiata del fu ragioniere Alessandro Castellani, tra cui il Giuseppe Antifred, domiciliato in Parigi, debitori dello stesso Ceresa.

Novara, 26 ottobre 1861. Brughera proc.

NOTIFICANZA

In relazione all'art. 62 cod. proc. civ., si notifica che con sentenza 28 dicembre 1860, del tribunale di circondario di Novara, venne deliberata a favore del signor Francesco Ceresa, domiciliato in Toceno, Osola, per il prezzo di L. 17,300, la casa posta in Novara, contrada del Coro di San Caudensio, segnata col civico num. 501 ed in mappa col n. 1117, che sull'istanza di Alessio Francesco Giuseppe Maria di Novara, erasi posta la subasta in odio del signor Pietro, Francesco e minore Luigi, padre e figli Beltrami di Masserano, Pietro e minore Francesco, padre e figlia Uberto di Novara, Giuseppe Beniamino e Luigi fratelli Antifred, di mestieri il primo in Parigi, il secondo a Torino, l'ultimo a San Cipriano di Broletto, e soldato nel 10 reggimento di fanteria.

Novara, 26 ottobre 1861. Brughera proc.

GRADUAZIONE

Con provvedimento 14 corrente mese di questo signor consigliere avv. Presidente e sull'istanza del signor Forcellini Francesco di Milano, venne dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita dei beni caduti nell'eredità giacente di Abramo Forcellini di Gattinara sopra Ticino, ingiunti i creditori a produrre e depositare in questa segreteria le loro ragioni e domande col documento entro giorni 20; e fissato il termine di giorni 40 successivi, entro cui tutte le notificaciones ed inserzioni dovranno essere eseguite, e confermato il sig. giudice Basilio.

Novara, 24 8 bre 1861. Moro P. sost. Milanese.

GRADUAZIONE

Sull'istanza delli signori Pittori Bogli; e Gioacchino Fratelli Sotta, domiciliati in San Malteso, con decreto del signor presidente del tribunale del circondario di Domodossola 23 ottobre corrente, si dichiarò aperto il giudizio di graduazione per la distribuzione di L. 13000, prezzo di un corpo di casa posto sulla piazza maggiore della città di Domodossola, stata subastata a pregiudizio del signor notaio Maurizio Bianchi di detta città, ed a quel prezzo con sentenza 14 scorso settembre del lodato tribunale deliberata ai predetti signori fratelli Sotta, con quale decreto vennero ingiunti i creditori tutti aventi interessi a produrre, e depositare alla segreteria del prefato tribunale del circondario di Domodossola, le loro motivale domande cogli annessi documenti giustificativi fra il termine di giorni 30, per quegli effetti, e sotto le comminat. di cui agli art. 849 e seguenti del Codice di procedura civile.

Domodossola, il 25 8 bre 1861. Causid. Galpini proc.

TRASCRIZIONE

Si notifica, che col atto 10 maggio 1861, ricevuto dall' ita, la società della strada ferrata d'Italia per la valle del Rodano, o del Sempione, rappresentata dal signor avv. Trabucchi Giacomo fu Giovanni Antonio domiciliato in Domodossola, fece acquisto dalla signora Dedonati Giovanna maritata Sallor dimorante in Arona, di una pezza terra campo con annesso delle piante di gel-o e nocce, sita in territorio di Domodossola, e coerenti a mattina dallo stradale del Sempione, a mezzogiorno e sera dalla strada comunale di Domodossola, ed a notte da Antonio Maria Gastelli, della superficie di are 14, e cent. 79, per il prezzo di L. Ital. 739, 50.

Tale atto venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di questa città, il 12 corrente, al vol. 13 del registro alienazioni, art. 33. Domodossola, il 23 8 bre 1861. Causid. Galpini proc.

TRASCRIZIONE

Con atto 25 maggio 1861, ricevuto dal frate Alvanzo Cesare, la società della strada ferrata d'Italia per la valle del Rodano, ed il Sempione, rappresentata dall'ill. mo signor avv. Giacomo Trabucchi fu Giovanni Antonio domiciliato nella città di Domodossola, fece acquisto di una pezza terra prato, sita in territorio di Domodossola, recitata al G. belino, della superficie di metr. quad. 1307, 05 coerenti a levante dalla strada nazionale del Sempione, a mezzogiorno da altro pezzo di terreno della suddetta società, a sera da strada, ed a notte dal signor Carlo Belli, per il prezzo di L. 997, 80.

Tale atto venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di questa città, il 21 corrente ottobre, al vol. 13 del registro alienazioni, art. 34. Domodossola, il 23 ottobre 1861. Causid. Galpini proc.

TRASCRIZIONE

Con atto 29 settembre 1861, nel rogiti Alliera, la società della strada ferrata d'Italia per la valle del Rodano, ed il Sempione, rappresentata dall'ill. mo signor avv. Giacomo Trabucchi fu Giovanni Antonio domiciliato nella città di Domodossola, fece acquisto dal signor Giuseppe Antonio Giamparini fu altro domiciliato in Domodossola, del seguente stabili, sita in territorio di Domodossola.

1. Prato irrigatorio in parte, ed in parte coltivato con viti, di are 81; e cent. 80. 2. Piccolo orto, posto dietro alla casa d'abitazione, di cui infra, con pozzo d'acqua viva, di are 1, e cent. 4.

3. Casa d'abitazione ivi annessa, fra le coerenze a levante della strada nazionale del Sempione, a ponente Giovanni Geninetta figlio, a mezzogiorno Pioda Quirino, ed a mezzanotte fratelli Morabidini, tutto in un tenente, per il prezzo di L. 8333, 57. Tale atto venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di questa città, il 12 corrente ottobre, al vol. 13 del registro alienazioni, art. 32. Domodossola, il 25 8 bre 1861. Causid. Galpini proc.

AVVISO

Nanti il tribunale del circondario di Vercelli, il 25 ottobre 1861, si procedeva ad istanza di Domenico Bogatto proprio etario, domiciliato in Vercelli, contro Fareda Giuseppe del fu Cristoforo Antonio, Parliera, apertasi in Gattinara, rappresentata dal suo curatore Sentè Gemetra Giovanni, ivi domiciliato, e Tore Luigi e Battisti, proprietari, domiciliati il primo a Gattinara ed il secondo a Lenta, territoriali possessori, all'incanto degli stabili infra indicati, ai prezzi dall'istanza offerti, cioè di L. 720 per foto 1; di L. 890 per foto 2; di L. 410 per 3, e di L. 120 per 4, e si deliberò come segue: lotti primo, secondo e terzo al promovente per il prezzo come sopra offerto, ed il lotto quarto allo stesso, per L. 200.

Il termine per l'acquisto del terzo o mezzo scato, ove questo venga autorizzato, scade con tutto il giorno 9 del prossimo venturo novembre. Indicazione degli stabili deliberati situati in territorio di Gattinara.

AVVISO

Casa e corte nell'abitato di Gattinara, reg. Quartiere di San Francesco, di are 1; cent. 78.

AVVISO

1. Orto, regione Quartiere di San Francesco, della superficie di cent. 10. 2. Campo, regione Sanfrele, della superficie di are 9; cent. 57. 3. Campo, reg. San Giorgio, di are 13, cent. 89. 4. Prato, reg. Mareggia, della superficie di are 11, cent. 87. 5. Campo, reg. Ceppa, di are 4, cent. 54. 6. Prato, reg. Voglia, di are 9, cent. 12. 7. Plantato, reg. Rivetto, del quantitativo di are 13, cent. 1. 8. Vigna, nella reg. Borella, di are 8, cent. 16. 9. Campo, reg. Ripa, di are 3, cent. 99.

AVVISO

1. Prato, nella reg. Cerreto, di are 7, cent. 15. 2. Prato, reg. Valfranco, di are 11, cent. 30. 3. Campo con viti, nella reg. Patalano, di are 9, cent. 12. 4. Campo, reg. S. Pietro, di are 10, cent. 61. 5. Prato, reg. Butta Ruoco, di are 4, cent. 37. 6. Prato, nella reg. Bobetto, di are 2, cent. 12. 7. Vigna, nella reg. Valfranco, di are 7, cent. 95.

AVVISO

Campo, reg. Carpanello, situato in territorio di Gattinara, di are 27, cent. 72. Vercelli, 25 ottobre 1861. N. Celisio segr.

AVVISO

TORINO, TIP. G. FAVALE e C.